

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

20/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

615/21 Istruzione parentale: progetto didattico-educativo e accertamento del dovere di istruzione

di Sergio Leali

Si sta avviando verso il termine un altro anno scolastico difficile per i giovani, la scuola e le famiglie. La fine di ogni annualità è segnata dai momenti di verifica, la vicenda Covid ha determinato cambiamenti anche in questa fase dell'attività didattico-educativa.

Per quanto concerne la realtà dell'istruzione parentale (homeschooling), la normativa emanata in questi mesi introduce dei concetti e degli strumenti portatori di valori importanti e costitutivi del fenomeno stesso.

Nel D.M. 5 dell'8/2/2021 è stata introdotta la categoria del *progetto didattico-educativo* presentato dai genitori, o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Dal medesimo prende avvio l'attività di accertamento *ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione*.

Art. 3 comma 1: "I genitori presentano la richiesta di sostenere l'esame...unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. ..."

Si sottolinea questo passaggio per rilevare la sostanziale differenza che vi è con il concetto di "programma", che tende ad essere usato abitualmente e visto come sinonimo dei termini usati nel decreto.

Quando si dice *progetto* ci si riferisce ad un intento che, attraverso un sistema di strumenti ed atti, conduce ad una sintesi operativa, una determinata visione rispetto ad uno o più temi assunti. Per suo tramite, i genitori hanno la possibilità di organizzare le loro capacità; l'istituzione scolastica/amministrativa, dal canto suo, potrà accertare la loro eventuale "incapacità".

Questa opportunità ci instrada verso una migliore adesione alla Costituzione.

Art. 30 "E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

Il programma può far parte del *progetto*, ma non lo esaurisce.

Quando si connota il progetto con il termine *didattico* si pone l'attenzione sul processo, sul criterio, sull'atteggiamento e, solo in parte, sui contenuti. Ovvero si tende a delineare come l'agire dell'apprendimento si configurerà (se in sede preventiva) o si sarà invero (se in sede consuntiva). Anche in questa frazione del discorso entra con forza una nuova intenzione: quella di far emergere la "personalizzazione" e, in un quadro condivisibile, la consapevolezza delle scelte.

Il *progetto* deve esplicitare l'aspetto *educativo* in relazione a quello *didattico*: infatti sarebbe priva di senso, e non sarebbe compresa nelle *linee generali* sull'istruzione che la Repubblica ha delineato nelle *Indicazioni nazionali*, una concezione solo o prevalentemente incentrata sull'acquisizione di conoscenze e competenze ad esse strettamente correlate. L'attenzione è volta, con progressiva approssimazione, allo sviluppo globale della giovane persona, che in questa fase della vita è mossa da forti energie di vario segno.

Relazionarsi in maniera costruttiva con i giovani apprendenti, dovrebbe significare per gli adulti, commisurare tutte le componenti, tutti i nutrienti per il "cuore e la mente", che l'intelligenza genitoriale, in questo caso, sa individuare.

Indicazioni nazionali, capitolo *Centralità della persona*

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente (il giovane apprendente n.d.r.) è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi...”

Nelle *Indicazioni nazionali* si raccomandano queste sensibilità che tanto più non possono venir meno e non possono non essere riconosciute, in un approccio come quello dell’istruzione parentale. *“L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum. ...”*

Ne deriva quindi che in sede di “esame” i termini di riferimento devono ricomprendere la pluralità e la complessità dei temi posti. La medesima complessità dovrebbe scaturire dal *progetto didattico-educativo* presentato dai genitori, che con esso hanno operato le declinazioni ritenute più consone delle *Indicazioni nazionali*.

L’esame ai fini della verifica del dovere di istruzione, non potendo prescindere dai fondamenti del discorso, dovrebbe essere gestito e strutturato introiettando la ricchezza di significati sopra richiamati aderendo con organicità alle diverse situazioni.

Sarà fortemente dissonante, ad esempio per una famiglia, che non abbia seguito nel suo *progetto didattico-educativo* un’impostazione scolastica (tipologia *“La scuola a casa : il curriculum definito in tutte le discipline”*, nominazione tratta da *“Apprendimento naturale – homeschooling e unschooling”* di Nunzia Vezzola, Armando Editore, 2020) sia nei contenuti che nella scansione temporale, come pure nella suddivisione in materie, e/o che non abbia in previsione di rientrare nel percorso scolastico. In questi casi *“l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”*, è una forma non appropriata di accertamento *“ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”*.

Questa non appropriatezza incide negativamente, in primo luogo sul giovane apprendente (che deve essere al centro dell’azione educativa e didattica), ed in secondo luogo su una congruente applicazione della normativa che individua nel carattere formativo ed educativo lo scopo della valutazione come affermato opportunamente all’art. 1 D.Lgs 62/2017 in recepimento di quanto le *Indicazioni nazionali* hanno espresso in merito.

Indicazioni Nazionali per il curriculum, capitolo Valutazione:

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curriculum. La valutazione precede, accompagna e precede i percorsi curricolari. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo...”

Appare quindi congruo *l’esame di idoneità per l’idoneità alla classe successiva* solo per chi vuol rientrare e per chi ha seguito un tracciato scolastico.

Per chi ha perseguito un progetto didattico-educativo che implica un *percorso* diverso (ad esempio con una pratica più estesa degli apprendimenti informali o non formali con una integrazione con quelli formali, e dove determinati aspetti educativi hanno orientato le educazioni in maniera personalizzata), sarebbe necessario procedere all’accertamento in consonanza con il progetto stesso. Appare altresì altamente persuasiva la considerazione che *“l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”* sia una conseguenza logica di quanto esposto nell’art.7 del D.M. 489 del 13 dicembre 2001:

Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo

quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione.

L'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva dovrebbe quindi essere utilizzato proprio all'interno del perimetro letterale della sua definizione: solo per chi richiede il rientro nel percorso scolastico.

Nell'ordinamento della Provincia di Trento questa differenziazione delle categorie (esame per il rientro nel percorso scolastico ed accertamento del dovere di istruzione) è esplicitata nell'art. 32 della Legge Provinciale n°5/2006 quando si attribuisce al *dirigente dell'istituzione di riferimento* il compito di attivare *le necessarie forme di controllo* (delle capacità genitoriali n.d.r.), *anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico*. Ovvero ci si riferisce a *forme di controllo* che evidentemente devono essere organiche ai percorsi individuati nel progetto familiare. Ciò esclude l'ipotesi di un'unica forma di accertamento coincidente con l'esame canonico.

Sempre la Provincia di Trento va a precisare ulteriormente la differenziazione dei due atteggiamenti: quando il giovane vuol rientrare nel ciclo scolastico e quando invece intende continuare in istruzione parentale.

Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010 n° 22-54, art 14

1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in Trentino ma al di fuori del sistema educativo provinciale avviene, ai sensi dell'articolo 32 della [legge provinciale sulla scuola](#), al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti.

2. Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale lo studente di cui al comma 1 deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Anche con questo si coglie lo spirito di inclusività perseguito dalla Provincia autonoma, ma che prende via via corpo anche nella legislazione nazionale, pur rimanendo per ora esplicito solo in parte.

Verificata la stretta coerenza e la chiara ragion d'essere di detto esame, emerge con altrettanta evidenza la necessità di ricommisurare la finalità della "verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione" con i percorsi di apprendimento/istruzione, legittimamente diversi da quello della "scuola a casa".

L'introduzione dello strumento del "progetto didattico-educativo" attribuisce alla categoria della personalizzazione un ruolo fondativo per lo sviluppo della fase di valutazione.

Il legislatore, connettendo il *progetto didattico educativo*, l'*accertamento dell'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo...* e la "verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione" svuota di senso l'uso dell'esame per il passaggio alla classe successiva nei casi, *altri*, rispetto a quelli della "scuola a casa".

Una serena applicazione di un'articolata fase di dialogo progettuale tra homeschooler ed istituti scolastici (anche nell'alveo dell'autonomia e della inclusività) potrebbe condurre alla soluzione di nodi procedurali che non mancano di indurre gravi distorsioni del sistema dell'istruzione. Si accendono inoltre talvolta conflittualità ingiustificabili tra soggetti che hanno, come finalità del loro agire, il pieno sviluppo della giovane persona a cui stanno prestando cura.

Sergio Leali

Presidente de L'Associazione Istruzione Familiare (LAIF)

[Istruzione parentale: progetto didattico-educativo e accertamento del dovere di istruzione - Orizzonte Scuola Notizie](#)